

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

Presidenza del Vice Presidente **BUCCINI**
indi del Presidente **COLLESELLI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604) (D'iniziativa dei senatori Spagnoëlli ed altri);

« Legge quadro sulla caccia » (768) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200) (D'iniziativa dei senatori Averardi ed altri):

PRESIDENTE Pag. 908, 909, 910 e *passim*
ARTIOLI 913, 914, 923 e *passim*
BALBO 916, 924
BUCCINI, relatore alla Commissione 917, 921, 923 e *passim*
CASSARINO 913, 916, 924 e *passim*
CIPOLLA 930, 931
DEL PACE 916
FERMARIELLO 910, 911, 914 e *passim*

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Pag. 911, 912, 914 e *passim*
MAZZOLI 909, 912, 914 e *passim*
MINGOZZI 909, 911, 926 e *passim*
PACINI 917, 924, 931 e *passim*
ROSSI Dante 910, 913, 916 e *passim*
TORTORA 913, 916
ZUGNO 910, 911, 913 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

CASSARINO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidenza
del Vice Presidente **BUCCINI**

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia »

9^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

(285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Valori, Branca, Cipellini, Arnone, Chiaromonte, Cossutta, Pecchioli, Colombi, Zuccalà, Bermani, Fossa, Colajanni, Fabiani, Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio, Borsari, Li Vigni, Ferralasco, Segreto, Vignolo, Piva, Vignola, Corretto, Garoli, Giovannetti, Ziccardi, Boldrini, Piovano, Bonazzi, Cavalli, Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari, Borraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani, Chinello, Veronesi, Petrone, D'Angelosante, Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelli, Bianchi, Pellegrino, Petrella, Canetti, Scarpino, Germano, Artioli, Bruni, Corba, Maffioletti, Abenante, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Peluso; « Norme per la difesa della fauna selvatica italiana », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Brosio, Terracini, Cifarelli, Dalvit, Balbo, Pinto, Berlanda, Gaudio, Follieri e Ferrari; « Legge quadro sulla caccia », d'iniziativa dei senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa, Balbo, Tanga, Salerno e Ferrari; « Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio », d'iniziativa dei senatori Averardi, Scardaccione e Tortora.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo predisposto dalla Sottocommissione. Nella seduta di ieri abbiamo approvato i primi tre articoli.

Passiamo all'articolo 4, di cui do lettura:

Art. 4.

(Esercizio di caccia)

L'esercizio della caccia è consentito ai soli fini sportivi, purchè non danneggi le produzioni agricole e non contrasti con l'esigenza della conservazione della specie e della riproduzione della selvaggina.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, arnesi o animali a ciò destinati.

È considerato, inoltre, esercizio di caccia il vagare o soffermarsi con armi o altri arnesi idonei alla caccia o in attitudine di ricerca della selvaggina o in attesa della medesima per ucciderla o catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in altro modo, a meno che non siano avvenute per caso fortuito o forza maggiore.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire trenta milioni per danno alle persone e lire tre milioni per danno ad animali e cose.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle singole Regioni.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Mazzoli. Ne do lettura:

Sostituire i primi tre commi con il seguente testo:

« L'esercizio della caccia è consentito purchè non danneggi le produzioni agricole e non contrasti con l'esigenza della conservazione della specie e della riproduzione della selvaggina.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o cattura di selvaggina me-

9^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

dianche l'impiego di armi, arnesi e animali a ciò destinati o di qualsiasi altro mezzo idoneo alla cattura e all'uccisione.

È considerato inoltre esercizio di caccia il vagare o soffermarsi con armi o altri arnesi e mezzi idonei alla caccia o in atteggiamento di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per ucciderla o catturarla.

Il senatore Mazzoli ha facoltà di illustrare l'emendamento.

M A Z Z O L I. L'emendamento, al primo comma, propone la semplice soppressione delle parole: « ai soli fini sportivi ». In base a quali motivazioni sono stato indotto a formulare questa proposta? Secondo me, se la legge fosse concepita e quindi strutturata per consentire la caccia ai soli fini sportivi, sarebbe molto diversa, perchè « ai soli fini sportivi » si dovrebbe consentire solo l'uso dei fucili che consentano di scattare fotografie. Ritengo, invece, che i motivi per i quali la caccia deve essere consentita siano assai più ampi, più numerosi e più importanti. La caccia viene consentita perchè ha un significato sociale; possiamo aggiungere che ha anche un valore turistico e, inoltre, ha un'importanza economica per le sue ripercussioni sui settori industriale e commerciale. Quindi, secondo me, la definizione proposta al primo comma è impropria. L'emendamento tende a fare corrispondere il testo alle sue esatte finalità.

Al secondo comma propongo di aggiungere una specificazione che nulla toglie al testo, anzi lo completa, cioè le parole: « o di qualsiasi altro mezzo idoneo alla cattura e alla uccisione ». Come si vede, si tratta di una esplicitazione che non modifica il valore del testo.

Analogamente, al terzo comma suggerisco dei chiarimenti e delle integrazioni. L'emendamento propone di aggiungere, dopo la parola « arnesi », le altre « e mezzi » e inoltre nell'espressione « in attesa » di sostituire la preposizione « in » con « di », che mi sembra più adatta.

In conclusione, l'emendamento da me proposto tende a cogliere il significato della legge e a renderla più adatta alle sue finalità.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* Sempre allo stesso articolo i senatori Mari, Fermariello, Mingozi, Artioli e Del Pace hanno presentato due emendamenti.

Il primo tende a sostituire al quinto comma, quinto rigo, le parole « 30 milioni per danno alle persone » con le altre: « 20 milioni per danno alla persona »; il secondo tende a sopprimere al sesto comma, terzo rigo, la parola « singole ».

Ha chiesto di illustrare l'emendamento il senatore Mingozi. Ne ha facoltà.

M I N G O Z Z I. Il nostro emendamento parte da un presupposto molto semplice. Per i 30 milioni previsti nel testo dell'articolo non è specificato se rappresentano il risarcimento per danno a singole persone o per strage. Ora, per la strage, le società assicuratrici prevedono cifre molto più elevate (80 milioni e anche di più). Quindi i 30 milioni previsti sono del tutto insufficienti. Allo stesso tempo, la somma prevista ci sembra esagerata per danno alla singola persona. Per questi motivi proponiamo di abbassare il risarcimento a 20 milioni per danno alla singola persona, ferma restando la possibilità di importi anche superiori ai 30 milioni per eventi che colpiscano più persone. In definitiva, quindi, il nostro emendamento tende a meglio precisare la questione.

L'emendamento proposto al sesto comma ha solo un carattere formale, quello di sopprimere la parola « singole ». Ci sembra più giusto parlare di Regioni e non di singole Regioni.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* Sempre allo stesso articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Zugno. Ne do lettura:

Al quinto comma, quinta riga, aggiungere le parole: « Inoltre chi ha compiuto il sedicesimo anno di età può ottenere, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle norme di pubblica sicurezza, una licenza particolare che gli consente l'esercizio venatorio solo se accompagnato da persona maggiorenne ».

Il senatore Zugno ha facoltà di illustrare l'emendamento.

9^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

Z U G N O . L'emendamento ha lo scopo di riprodurre una situazione esistente in precedenza.

Precedentemente si poteva ottenere la licenza di caccia a 18 anni, mentre il limite della maggiore età era di 21 anni. Tuttavia si riteneva che a 18 anni una persona fosse preparata per poter andare a caccia, anche per abituarla a trattare i fucili e a conoscere la selvaggina. Era anche consentito che un giovane a 16 anni, purchè accompagnato da persona maggiorenne, potesse ottenere una speciale licenza.

Ora, tenendo conto che per quanto riguarda la maggiore età la situazione è cambiata, secondo me prevedere che solo a 18 anni si possa ottenere la licenza di caccia significa tornare indietro e non corrispondere alle esigenze dei tempi moderni.

In sostanza, il mio emendamento tende a ripristinare una situazione già esistente. Invito, quindi, il relatore e i colleghi ad accoglierlo.

R O S S I D A N T E . Desidero intervenire anch'io brevemente sull'articolo 4. Secondo me, il terzo comma dell'articolo è inutile: non fa che ripetere quanto disposto nel secondo comma, ma in un modo più confusionario che, a mio avviso, annulla ogni possibilità di applicazione pratica.

Ne chiedo, quindi, la soppressione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. E una disposizione che in parte è contenuta già nell'attuale testo unico e che vorrebbe reprimere l'attività venatoria anche allo stato di tentativo. Per le contravvenzioni, però, il tentativo, dal punto di vista giuridico, non è passibile, come sistematica, di sanzione. Però, per quanto riguarda l'esercizio venatorio, al fine di assicurare una maggiore tutela nei confronti della selvaggina, mentre nel secondo comma si dice: « Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o cattura di selvaggina mediante lo impiego di armi, arnesi o animali a ciò destinati », cioè si prevede già la fase esecutiva, nel terzo comma, invece, si afferma: « È considerato inoltre esercizio di caccia il va-

gare o soffermarsi con armi o altri arnesi idonei alla caccia o in attitudine di ricerca della selvaggina o in attesa della medesima per ucciderla o catturarla ». Si veda il caso, per esempio, del cacciatore che sta appostato con il fucile, in attesa della selvaggina.

Siccome per le contravvenzioni, nelle disposizioni penali, si precisa « chi esercita la caccia in zone dove la caccia non può essere esercitata » e siccome sappiamo che in giurisprudenza poi, nei casi pratici, sorge questione quanto si va a dire cosa significa « chi esercita la caccia », allora, al fine di dare contenuto all'esercizio della stessa, abbiamo previsto questi due comportamenti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo. Questo è l'intendimento del testo in esame.

F E R M A R I E L L O . Una piccola osservazione, se mi permette, sulla proposta avanzata dal collega Mazzoli, al secondo comma dell'articolo 4. Io sarei contrario al suo emendamento, allorchè egli propone di aggiungere alla fine del secondo comma: « o di qualsiasi altro mezzo idoneo alla cattura e all'uccisione », perchè in tal caso dobbiamo immaginare che la caccia non debba farsi solo con l'impiego di armi, arnesi e animali a ciò destinati, di cui parla la legge, e per il quale uso c'è bisogno di una particolare procedura di autorizzazione, ma occorre immaginare che a caccia si possa andare anche con fionde, con archi, con bastoni, con reti e così continuando.

Ora, il collega Mazzoli, che ha ristretto alcune operazioni di caccia in altri casi, non capisco perchè qui voglia allargare questa possibilità di esercizio venatorio, proponendo l'aggiunta, di cui ho parlato, al secondo comma dell'articolo 4. Per tali ragioni, sarei contrario a questo emendamento e manterrei il testo proposto dal relatore.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Io sarei favorevole al primo comma dell'emendamento Mazzoli, cioè alla esclusione dell'inciso « ai soli fini sportivi », perchè mi pare che le spiegazioni che sono state date siano sufficienti.

Non sono favorevole, invece, agli emendamenti agli altri due commi dell'articolo 4,

perchè, onorevole Mazzoli, le vorrei far osservare che nel testo elaborato dalla Sottocommissione, al quarto comma, è detto: « Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in altro modo, a meno che non siano avvenute per caso fortuito o forza maggiore ». Quindi, questa disposizione è comprensiva anche di altri mezzi, e qui si faceva soprattutto riferimento a chi uccide un animale con l'automobile. Se l'uccisione è avvenuta per caso fortuito, o forza maggiore, non vi è punibilità. Se però è avvenuta volontariamente, si tratta di un atto di caccia. Quindi, per questo motivo, il quarto comma, secondo me, è comprensivo degli altri due emendamenti da lei proposti.

Per quanto riguarda gli emendamenti Mari, Fermariello ed altri, è giusto che bisogna indicare il danno non « alle persone », ma « alla persona », però io sono dell'avviso di mantenere i trenta milioni come minimo, con la specificazione « alla persona ».

F E R M A R I E L L O . Trenta milioni alla persona crea uno sconquasso assicurativo in Italia. Allora lasciamo il testo attuale, però è un passo indietro rispetto alla realtà. Se avessimo mantenuto il testo originale, tutto andava bene; invece noi, per una questione di onestà, vogliamo dire che trenta milioni alle persone è un passo indietro rispetto agli approdi già raggiunti. Se mettiamo 30 milioni alla persona, bisogna rifare centinaia di migliaia di assicurazioni, cioè sconquassare il mercato assicurativo, cosa che, a mio giudizio, non è ora conveniente.

M I N G O Z Z I . Se vogliamo lasciare quella dizione, possiamo tranquillamente mettere 20 milioni, invece di 30.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* D'accordo, va bene 20 milioni alla persona.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche in caso di morte, 20 milioni?

F E R M A R I E L L O . Sì. È ben più dell'assicurazione automobilistica.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Sarei anche favorevole alla soppressione della parola « singole » al sesto comma dell'articolo 4.

Sull'emendamento Zugno, invece, tendente ad aggiungere al quinto comma le parole « Inoltre chi ha compiuto il sedicesimo anno di età può ottenere, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di pubblica sicurezza, una licenza particolare che gli consente l'esercizio venatorio solo se accompagnato da persona maggiorenne », sarei contrario. Noi ne abbiamo ampiamente dibattuto in sede di Sottocommissione e ci è sembrato che oggi, con l'uso facile delle armi, il limite di diciotto anni fosse da rispettare, anche se si tratta di armi da caccia. Noi sappiamo benissimo che significa, oggi, usare le armi. Quindi vorremmo che vi fosse una certa consapevolezza, che secondo noi si può raggiungere solo a diciotto anni, visto e considerato che oggi è ritenuto maggiorenne chi ha compiuto questa età.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole al primo comma dell'emendamento Mazzoli; ai 20 milioni per danno alla persona, al terzo comma, e alla eliminazione della parola « singole » al sesto comma. Contrario, invece, all'emendamento Zugno e agli altri due proposti dal senatore Mazzoli.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ci sono dichiarazioni di voto?

Z U G N O . Io ritengo che l'emendamento Mazzoli indubbiamente si possa accettare, però la concezione di caccia ai soli fini sportivi — perchè in sostanza a questo si riduce — trasforma tutta l'impostazione che si vuole dare alla caccia. Io ho qui con me il testo del professor Quirino, che proprio sostiene che ormai in tutti i paesi di grande civiltà la caccia ha solo natura sportiva.

Ora, non capisco perchè noi dovremmo fare una legge che invece dà alla caccia una espressione soltanto di crudeltà, perchè que-

9^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

sto significherebbe il non accennare al fatto sportivo. Quindi, io richiamo i colleghi a meditare su questa esclusione e comunque dichiaro che voterò contro. Poi, quando verrà in votazione il mio emendamento, mi riservo di fare un'altra dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Possiamo allora passare alla votazione dell'articolo 4. Faccio presente alla Commissione che si procederà comma per comma.

Al primo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Mazzoli. Ne do lettura:

« L'esercizio della caccia è consentito purchè non danneggi le produzioni agricole e non contrasti con l'esigenza di conservazione della specie e della selvaggina ».

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento suddetto.

(È approvato).

Al secondo comma, il senatore Mazzoli ha presentato un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, arnesi e animali a ciò destinati o di qualsiasi altro mezzo idoneo alla cattura e all'uccisione ».

M A Z Z O L I . Dichiaro di ritirare gli emendamenti al secondo e terzo comma. Per quanto riguarda il terzo, le chiedo però di considerare, sotto il punto di vista quasi letterario, la sostituzione delle parole « in attesa » con le altre: « di attesa ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Praticamente, lei ritira gli emendamenti al secondo e al terzo comma, ma vuole la specificazione letteraria al terzo. Questo può essere fatto, cioè non « in attesa », ma « di attesa ». Il senatore Mazzoli,

quindi, limita il suo emendamento soltanto a una correzione formale al terzo comma.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 4 nel testo predisposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Al terzo comma, il senatore Mazzoli ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « in attesa » le altre: « di attesa ». Il Governo si è già dichiarato favorevole. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Al quarto comma non sono stati presentati emendamenti. Metto ai voti il quarto comma del testo predisposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Al quinto comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Del Pace, Mari ed altri, tendente a sostituire le parole « trenta milioni per danno alle persone » con le altre: « venti milioni per danno alla persona ».

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Del Pace, Mari ed altri al quinto comma.

(È approvato).

Sempre al quinto comma, abbiamo un emendamento aggiuntivo del senatore Zugno. Ne do lettura:

« Inoltre chi ha compiuto il sedicesimo anno di età può ottenere, ai sensi dell'articolo

9^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

44 del testo unico di pubblica sicurezza, una licenza particolare che gli consente l'esercizio venatorio solo se accompagnato da persona maggiorenne ».

Senatore Zugno, può pronunciarsi per dichiarazione di voto.

ZUGNO. Le argomentazioni che si producono per respingere questo emendamento sono che, mentre per tanti anni si è sempre concessa a chi aveva sedici anni la possibilità di andare a caccia, accompagnato da un maggiorenne, oggi il clima di criminalità esistente consiglierebbe di no.

Io, intanto, voglio far presente che la criminalità non è venuta, nè è stata alimentata da parte dei giovani o vecchi cacciatori.

In secondo luogo, ritengo che la maturità del giovane di oggi sia indubbiamente superiore a quella del giovane di ieri. Allora, per quale motivo si insiste nel voler escludere questi giovani, che hanno la licenza adesso? Perchè ce n'è un certo numero che ce l'ha già, dal sedicesimo al diciottesimo anno di età, in un periodo cioè in cui si fa una scelta del proprio tempo libero. Perchè non dobbiamo concedere che abbiano ad avere la licenza, accompagnati da persona maggiorenne? Veramente non c'è una giustificazione. È soltanto una punizione nei confronti della caccia.

TORTORA. Però, quando un ragazzo di sedici anni esce con un parente che ne ha settanta o settantacinque, si corrono dei rischi. Perchè, per fare un determinato tipo di caccia, a sedici anni ci vuole esperienza. Questo ve lo dico proprio per avere esaminato io direttamente situazioni che sono estremamente delicate e pericolose. Quindi, stiamo molto attenti; domani potrebbero verificarsi delle tragedie.

CASSARINO. Intervengo per dichiarazione di voto. Circa l'emendamento Zugno, ho le mie perplessità, perchè in campo venatorio la maturità a sedici anni non si acquista. Sarei però favorevole ad accettare un emendamento così formulato: chi

ha compiuto il sedicesimo anno di età può ottenere una licenza particolare che gli consente non l'esercizio venatorio, ma quello sportivo, come il tiro al piattello. Perchè può capitare che tra i giovani ci possano essere elementi con attitudini sportive.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se lei vuole proporre un emendamento, lo deve presentare, perchè possa essere votato.

CASSARINO. No, volevo soltanto chiarire i motivi per i quali non sono favorevole all'emendamento Zugno, così formulato: perchè a sedici anni non si può avere una licenza da cacciatore, anche quando il giovane sia accompagnato dal padre o da altro adulto.

ROSSI DANTE. Io devo confessare, su questo emendamento, che mi convincono i discorsi generali sulla maturità, sulla consapevolezza, sulla esperienza, però noi dobbiamo partire da un dato: fino ad ora, sia pure con il consenso concesso all'autorità di Pubblica sicurezza da parte del padre, i giovani, a sedici anni, ottenevano la licenza. Ora, io non credo che essi fossero più maturi dieci anni fa di quanto non lo siano oggi, anche sotto il profilo di responsabilità, sia complessiva come personalità, sia come conoscenza tecnica dei mezzi. Quindi, facciamo un passo molto indietro rispetto alla normativa in atto. Non vedo perchè, in fondo, se li avevamo considerati maturi dieci anni fa, sempre con il consenso dei genitori, non dobbiamo riconoscere oggi situazioni che già si sono verificate.

ARTIOLI. Attualmente, con il consenso del genitore, a sedici anni si può dare la licenza. Però, la preoccupazione di Zugno potrebbe essere questa: qualcuno che ce l'ha già, se la vedrebbe revocata. Ma magari, dico io, fosse così. Perchè prima che questa legge vada in attuazione, il sedicenne avrà già diciotto anni.

ROSSI DANTE. Ma altri sedicenni possono chiederla nell'intervallo.

9ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

A R T I O L I . C'è anche un problema di contenimento, oltre alle considerazioni che sono state fatte. Li abbiamo discussi e ridiscussi, in sede di Sottocommissione, questi problemi. C'è la maggiore età a diciotto anni e c'è tutto un clima teso a far sì che le armi siano in mano a persone responsabili. Pre-scindendo dalla caccia o non caccia, è stata questa la cosa che ci ha guidato a fare quella proposta.

M A Z Z O L I . Devo dichiarare il mio voto contrario all'emendamento Zugno non tanto per un problema connesso alla caccia, ma per una questione di natura educativa e psicologica. Il fatto dell'uso delle armi — e a me è toccato di doverle adoperare per parecchi anni in guerra — provoca indubbiamente dei traumi; il problema ha un aspetto e un valore educativo. Non mi pare sia proprio necessario mettere in mano un'arma a ragazzi di sedici anni! D'accordo che non sempre uccide gli uomini, però un momento educativo credo che richieda questo piccolo sacrificio, avendo poi per i giovani una considerazione maggiore per la loro formazione, per la quale non è assolutamente necessario l'uso delle armi.

F E R M A R I E L L O . Vorrei pregare il collega Zugno di ritirare questo emendamento, anche se bisogna tenere conto delle giuste ragioni che lo hanno spinto a presentarlo. Non voglio però entrare in discussioni di carattere pedagogico e psicologico, che ci porterebbero molto lontano. Voglio soltanto dire che su questa questione la Sottocommissione si è trattenuta per moltissime ore e ha valutato che, essendo intervenuta la legge sulla maggiore età a diciotto anni, il testo Buccini poteva essere accolto. Prima, invece, essendo a ventuno anni la maggiore età, si riteneva di far fare al giovane cacciatore una specie di corso propedeutico con il genitore, per cui a sedici anni poteva esercitare l'attività venatoria. Una volta che si è fissata a diciotto anni la maggiore età, è inutile creare queste deroghe.

Non possiamo qui ripetere una discussione durata ore. Questo lo dico per l'articolo 4 e per quelli successivi. Quindi, su alcune

cose già abbastanza assodate, il presentatore dell'emendamento lo illustra, dopo di che si può procedere alla votazione.

Z U G N O . Onorevole Presidente, mi consenta solo di precisare che ci sono molti punti sui quali la Sottocommissione si è trovata perfettamente d'accordo, e su quelli è giusto che non si presentino emendamenti, in linea generale; ma su altri problemi si sono riscontrati disaccordi, e noi ci siamo riservati appunto di presentare emendamenti, perchè volevamo un giudizio della Commissione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zugno.

(Non è approvato).

Metto ai voti il quinto comma nel testo emendato.

(È approvato).

I senatori Mari, Fermariello ed altri hanno presentato al sesto comma un emendamento tendente a sopprimere la parola « singole ».

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si dichiara d'accordo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Mari, Fermariello ed altri.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, il quale, nel testo emendato e con un'ulteriore norma diretta a definire l'esercizio della caccia e qualche aggiustamento redazionale, risulta così formulato:

« L'esercizio della caccia è consentito purchè non danneggi le produzioni agricole e non contrasti con l'esigenza di conservazione della specie e della selvaggina.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, arnesi o animali a ciò destinati.

9ª COMMISSIONE

64º RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

È considerato esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi o altri arnesi idonei alla caccia o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per ucciderla o catturarla.

È considerato inoltre esercizio di caccia ogni attività diretta a spostare la selvaggina, mediante cani, richiami o altre sollecitazioni, da zone in cui la caccia è vietata al territorio libero, anche se la selvaggina non viene uccisa o catturata.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura della selvaggina compiute in altro modo, a meno che non siano avvenute per caso fortuito, per forza maggiore o per necessità.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di venti milioni per danno alla persona e lire tre milioni per danno ad animali e cose.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle Regioni.

(È approvato).

Art. 5.

(Mezzi di caccia)

La caccia è consentita per mezzo di fucile fino a due colpi e per mezzo di fucile a ripetizione automatica a non più di tre colpi, di calibro non superiore al dodici, o della carabina di calibro non inferiore a 6,5 millimetri ad espulsione non automatica, con esclusione di tutte le carabine ed armi ad aria compressa o altri gas compressi, di tutte le armi rigate di calibro inferiore a 6,5 millimetri, di tutte le armi munite di silenziatore o a scatto provocato dalla preda.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Ogni altro mezzo di caccia è vietato.

A questo articolo, il senatore Zugno ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, alle parole « a non più di tre colpi » le altre: « a non più di quattro colpi ».

Il senatore Zugno ha poi presentato un secondo emendamento, tendente a sostituire, nel quinto e nel decimo rigo, alle parole « 6,5 millimetri » le altre: « 5,6 millimetri ».

Z U G N O . Nell'intervento in sede di discussione generale ho già precisato le gravi conseguenze che potrebbero derivare da una riduzione a tre colpi del cosiddetto automatico, in quanto esso è ormai l'arma più economica, essendo producibile con razionali metodi industriali e anche perchè permette l'uso di tutti i tipi di cartucce. D'altronde va sottolineato che il provvedimento in discussione è una legge quadro, una norma di carattere generale entro la quale le Regioni potranno stabilire eventuali ulteriori restrizioni in relazione alle esigenze e alle abitudini locali.

La limitazione a tre colpi avrebbe negative ripercussioni sulle nostre esportazioni (va ricordato che il 60 per cento della nostra produzione viene venduto all'estero), in quanto, venendo a mancare uno sbocco, almeno per una certa percentuale, sul mercato italiano, anche la competitività sul piano internazionale verrebbe a ridursi. Ecco i motivi per i quali ho presentato questo emendamento, tendente a elevare a quattro i colpi del fucile a ripetizione automatica, lasciando alle Regioni, situazione per situazione, di stabilire le limitazioni del caso che si reputassero necessarie.

Il secondo emendamento tende a sostituire al quinto e al decimo rigo le parole « 6,5 millimetri » con le altre: « 5,6 millimetri ». Va rilevato che, se la norma non fosse modificata, resterebbe esclusa una vasta gamma di tipi di carabina, addirittura 50/55, che vengono usati agli scopi più vari, sia per tiri sportivi alle Olimpiadi, sia per la caccia a determinate specie di nocivi. Si tratta, infatti, di armi di grande precisione, e di conseguenza, se il cacciatore è in gamba, non feriscono, ma uccidono immediatamente. E anche a questo proposito va ripetuto il discorso dei livelli produttivi e oc-

9ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

cupazionali, che verrebbero gravemente ridotti se la norma dell'articolo 5 non fosse modificata.

Lunedì mattina abbiamo avuto a Gardone Val Trompia un incontro con le organizzazioni sindacali, e tutti sono stati concordi nel sostenere la necessità che il legislatore non emani provvedimenti che dall'oggi al domani possano ridurre notevolmente la produzione, il che si ripercuoterebbe evidentemente sui livelli occupazionali.

TORTORA. Concordo pienamente con le osservazioni del senatore Zugno.

CASSARINO. Sono favorevole al primo degli emendamenti presentati dal senatore Zugno, che invito la Commissione ad accogliere. Sono invece contrario al secondo emendamento. L'uso di tali carabine, infatti, consente evidenti abusi, perchè, date la loro silenziosità e la grande portata del tiro, è estremamente difficile un efficace controllo da parte degli organi preposti alla tutela della selvaggina. D'altra parte, proprio il fatto che tali armi possano essere utilizzate anche per manifestazioni sportive esclude le preoccupazioni relative alla produzione e ai livelli occupazionali, manifestate dal senatore Zugno.

BALBO. Sono favorevole all'aumento del numero dei colpi nei fucili automatici, proposto dal senatore Zugno. Tale aumento non può incidere sulla consistenza della fauna selvatica, in quanto ben difficilmente la selvaggina, mancata dai primi due colpi del cacciatore, potrebbe essere raggiunta, specie in montagna, dai colpi successivi. Occorre poi tener presente l'aspetto della produzione industriale.

DEL PACE. Per quanto riguarda il problema sollevato dal primo emendamento Zugno, occorre fare qualche osservazione.

Prima di tutto, alcuni fucili automatici, e più precisamente quelli a cinque colpi, hanno quattro colpi in serbatoio e uno in canna. Secondo me, esiste l'impossibilità di studiare accorgimenti tecnici tali da impedire l'entrata del quinto colpo.

In base a considerazioni analoghe, la Regione Toscana, nel predisporre la legge sulla caccia, scelse la formula dei tre colpi. Con la scelta effettuata c'era la garanzia di avere nel serbatoio un tampone che impedisse l'ingresso del terzo colpo. Di conseguenza, il mio Gruppo non è contrario al primo emendamento Zugno purchè l'emendamento stesso sia completato con un inciso che potrebbe essere questo: «limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di» e si lascerebbe la scelta dei tre o dei quattro colpi alle Regioni, tenendo presente però che il limite massimo è rappresentato dai quattro colpi.

Il mio Gruppo è invece contrario al secondo emendamento Zugno per tutti i motivi che sono già stati esposti nel corso della discussione. A mio avviso, l'emendamento prevede una gamma di armi talmente pericolose, che non possono essere consentite alla caccia. Si parla, per esempio, di carabine olimpiche. Giustamente il senatore Cassarino faceva osservare che sono armi con le quali si può arrivare a colpire un bersaglio fino a 1.000 metri di distanza, limite che è in contraddizione con i 100 o i 150 metri di distanza da una abitazione fissati dal disegno di legge. Quindi, andare a caccia con armi di questo tipo significa creare dei pericoli nelle zone interessate.

C'è da aggiungere, poi, che in sede di Sottocommissione è stata compiuta una discussione approfondita dell'argomento, anche con l'intervento di esperti del Ministero dell'interno, e, dopo questo ampio dibattito, si è scelta la formulazione dei 6,5 millimetri. Quindi, secondo me, nessun cacciatore ha interesse ad andare a caccia con armi che abbiano la gittata e i bossoli proposti dal senatore Zugno.

ROSSI DANTE. Intervengo nella discussione anche sulla base della mia esperienza di cacciatore; sono uno di quelli che ha ottenuto la licenza a 16 anni. Per le ripercussioni negative nei confronti della selvaggina, ritengo che nell'esercizio della caccia non si dovrebbero ammettere fucili che abbiano più di tre colpi. Previsioni diverse, secondo me, sono contrarie allo spirito della caccia.

Comunque, i casi sono due: o prevale nel disegno di legge un interesse esclusivamente venatorio, e allora non dobbiamo ammettere fucili che abbiano più di tre colpi; o, viceversa, prevale un interesse di carattere economico complessivo, che è al di sopra della tematica della caccia, e allora diventa assurdo porre delle limitazioni, perchè entriamo in una gamma di armi inserite in un contesto di competizione industriale. In base a questo criterio, dovremmo ammettere tutti i tipi di armi, indipendentemente dalle loro caratteristiche, perchè dobbiamo tener conto delle realtà produttive delle industrie del settore a livello non soltanto europeo ma mondiale.

Quindi, dobbiamo prendere una decisione per quanto riguarda il fondamento del disegno di legge: se prendiamo come punto di riferimento il fondamento venatorio, non dobbiamo ammettere fucili con più di tre colpi; se invece prendiamo come punto di riferimento l'interesse economico complessivo, allora non dobbiamo porre limitazioni perchè, ripeto, la competizione a livello mondiale è in continua evoluzione. Nella mia qualità di cacciatore sono favorevole alla prima ipotesi.

**Presidenza
del Presidente COLLESELLI**

PACINI. Intervengo brevemente, perchè non intendo ripetere argomenti già sostenuti in precedenza.

Prima di tutto aderisco alla proposta del senatore Del Pace, relativa al primo emendamento Zugno. La mia adesione trova il suo fondamento nell'impostazione del mio intervento in sede di discussione generale, impostazione che non ripeto.

Per quanto riguarda il secondo emendamento Zugno, anch'io sono contrario. Le carabine da competizione, a mio avviso, non hanno bisogno di essere tutelate da una legge che interessa il settore venatorio; quindi, condivido pienamente tutte le osservazioni che sono state fatte in proposito dal collega Cassarino. Vorrei aggiungere soltanto che queste armi rappresentano uno dei modi attraverso i quali si crea e si mantiene la pratica del bracconaggio. Si tratta, infatti,

di armi a lunga gittata, silenziose, per le quali è molto difficile controllare da dove è partito il colpo ed eventualmente chi ha sparato.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Ricordo alla Commissione che l'articolo in discussione è stato oggetto di un dibattito molto ampio a livello di Sottocommissione. Giustamente il senatore Dante Rossi si è domandato se nella legge debbano prevalere interessi venatori o interessi estranei a quelli per i quali il provvedimento viene elaborato e per i quali ha avuto una determinata impostazione.

Voglio anche ricordare che, secondo me, il cacciatore autentico va a caccia con il fucile a una sola canna. È con il primo colpo che il cacciatore colpisce e uccide l'animale. Al massimo potrebbe essere concepito il « sovrapposto » o il « parallelo ». Infatti, nel primo schema di proposta veniva abolita qualsiasi forma di fucile automatico (o meglio, non automatico, ma a ripetizione automatica, secondo un'espressione tecnica suggerita da un esperto che la Sottocommissione aveva deciso di ascoltare nel corso di una delle numerose sedute).

In sede di Sottocommissione si arrivò, poi, a consentire l'uso dei fucili a ripetizione automatica con la limitazione dei tre colpi, perchè ci furono moltissime pressioni da parte delle industrie del settore, le quali fecero presenti situazioni molto pesanti dal punto di vista dell'occupazione. Si citò, per esempio, il caso di Brescia, con duemila operai in cassa integrazione.

La questione delle armi da consentire per la caccia è la riprova di una situazione che noi abbiamo sin dall'inizio denunciato, cioè che la caccia in Italia è concepita da un punto di vista consumistico per tutto ciò che sta attorno al cacciatore e non come attività che abbia un esclusivo carattere etico.

Posso citare anche un altro caso di prevalenza di interessi estranei ai settori nei quali si intende intervenire: l'uso degli anticrittogamici in agricoltura. Discutendo l'argomento ci siamo resi conto che il settore chimico è *top secret* per la legislazione e per i pubblici poteri.

In sostanza, la formulazione adottata in sede di Sottocommissione, cioè l'uso di fucili a ripetizione automatica a non più di tre colpi, rappresenta un compromesso fra gli interessi venatori e gli interessi produttivi.

Il limite dei tre colpi rappresenta un compromesso tra le esigenze della produzione, che vengono così salvaguardate, e quelle relative alla limitazione della caccia. Pensate che se due cacciatori con un fucile a ripetizione automatica sparano da posizioni diverse alla stessa quaglia e tutti i cinque colpi vanno a bersaglio, l'animale viene colpito da 3.000 pallini di piombo. È anche chiaro che, se il cacciatore ferisce la selvaggina col primo colpo, col secondo la può finire, ma, se non la colpisce e l'animale scappa, con gli altri colpi si rischia di ferirla soltanto.

È stato per questi motivi che ci si era orientati per questo compromesso, che salvaguarda anche gli interessi industriali, perché, come vi è stato riferito dagli esperti interpellati, il fucile a cinque colpi poteva essere facilmente ridotto a tre. Nè può costituire una valida ragione il paragone con gli altri paesi, data la nostra situazione venatoria. E ritengo che gli interessi venatori debbano essere prevalenti su quelli di altra natura. Mi permetto perciò di insistere sul testo della Sottocommissione.

Per le identiche ragioni mi dichiaro anche decisamente contrario al secondo emendamento proposto dal senatore Zugno.

In relazione infine al suggerimento della Commissione speciale per i problemi ecologici, di prevedere all'articolo 5 il divieto dell'uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, ritengo che per ragioni di logica sistematica esso possa meglio essere preso in esame in sede di discussione dell'articolo 14.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda pienamente con il relatore. Si è sempre sostenuto che dobbiamo cercare di frenare la strage della selvaggina e, quindi, di non tener conto di interessi estranei alla tematica per cui siamo qui riuniti. Mi rendo conto delle motivazioni espresse dal senato-

re Zugno e delle sue preoccupazioni, ma ritengo che la Commissione debba esprimere il suo giudizio sulla base del principio generale della protezione della fauna.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Del Pace, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « fucile a ripetizione automatica » le altre: « limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di ».

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'emendamento presentato dal senatore Zugno, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole « a non più di tre colpi » le altre: « a non più di quattro colpi ».

ZUGNO. Mi permetto di insistere su questo emendamento, ricordando anche che il consiglio di fabbrica della Berretta, nell'enunciare alcuni punti irrinunciabili, ha citato il riconoscimento del fucile automatico a quattro colpi, affermando che, altrimenti, sarebbe pregiudicata seriamente l'attività del settore e sarebbero conseguentemente compromessi i livelli occupazionali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo al primo comma, presentato dal senatore Zugno.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Zugno.

Ricordo che sia il relatore sia il Governo si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 5.

(Mezzi di caccia)

La caccia è consentita per mezzo di fucile fino a due colpi e per mezzo di fucile a ripetizione automatica, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di

9ª COMMISSIONE

64º RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

quattro colpi, di calibro non superiore al dodici, o della carabina di calibro non inferiore a 6,5 millimetri ad espulsione non automatica, con esclusione di tutte le carabine ed armi ad aria compressa o altri gas compressi, di tutte le armi rigate di calibro inferiore a 6,5 millimetri, di tutte le armi munite di silenziatore o a scatto provocato dalla preda.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Ogni altro mezzo di caccia è vietato.

(È approvato).

Prima di procedere nell'esame degli articoli, desidero richiamare la Commissione all'osservanza dei termini, dei limiti e del significato del disegno di legge. Le preoccupazioni che riguardano l'occupazione sono sacrosante ma, a mio avviso, le Commissioni industria e lavoro sono le più competenti ad intervenire nella materia.

Passiamo all'articolo 6, di cui do lettura:

TITOLO II
SPECIE CACCIABILI - PERIODI DI CACCIA
CONTROLLO DELLA FAUNA

Art. 6.

(Elenco delle specie cacciabili)

È vietato ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi, uccelli, rettili appartenenti alla fauna selvatica.

È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 16 agosto al 31 dicembre:

- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);

2) specie cacciabili dal 16 agosto fino al 19 marzo:

- passero (*Passer Italiae*);
- passera mattugia (*Passer montanus*);

- passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- calandro (*Anthus campestris*);
- pispola (*Anthus pratensis*);
- prispolone (*Anthus trivialis*);
- storno (*Sturnus vulgaris*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- gazza (*Pica pica*);
- cornacchia grigia (*Corvus cornix*);

3) specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre all'ultima domenica di febbraio:

- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- folaga (*Fulica atra*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);

4) specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 19 marzo:

- alzavola (*Anas crecca*);
- canapiglia (*Anas strepera*);
- fischione (*Anas penelope*);
- codone (*Anas acuta*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Spatula clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- moretta (*Aythya fuligula*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- piviere dorato (*Charadrius apricarius*);
- beccaccino (*Capella gallinago*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- croccolone (*Capella media*);
- frullino (*Lymnocryptes minimus*);
- chiurlo (*Numenius arquata*);
- pittima reale (*Limosa limosa*);
- pittima minore (*Limosa lapponica*);
- combattente (*Philomachus pugnax*);
- pettegola (*Tringa totanus*);
- totano moro (*Tringa arhythropus*);

5) specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre:

- pernice bianca (*Lagopus mutus*);

- francolino di monte (*Tetrastes bonasia*);
- fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
- gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
- coturnice (*Alectoris graeca*);
- pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*);
- merlo (*Turdus merula*);
- verdone (*Chloris chloris*);
- fringuello (*Fringilla coelebs*);

mammiferi:

- cinghiale (*Sus scrofa*);
- faina (*Martes foina*);
- puzzola (*putorius putorius*);
- donnola (*Mustela nivalis*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- lepre sarda (*Lepus capensis*);
- lepre bianca (*Lepus timidus*);
- camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
- daino (*Dama dama*);
- muflone (*Ovis musimon*);

6) specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 19 marzo:

- cappellaccia (*Galerida cristata*);
- tottavilla (*Lullula arborea*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes*);
- taccola (*Corvus monedula*);
- corvo (*Corvus frugilegus*);
- cornacchia nera (*Corvus corone*);

- cormorano o marangone (*Phalacrocorax carbo*);
- nitticora (*Nycticorax nycticorax*).

Le variazioni in aumento delle specie cacciabili possono essere disposte con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, su parere della Commissione, di cui all'articolo 2, previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Il Governo, d'intesa con la Commissione, di cui all'articolo 2, promuove iniziative per il coordinamento del calendario venatorio su aree internazionali omogenee per specie di selvaggina migratoria.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Ne do lettura:

Ai numeri 1) e 2) le parole « dal 16 agosto » sono sostituite con le seguenti: « dall'ultima domenica di agosto ».

L O B I A N C O, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Prima di entrare nel merito di tali emendamenti desidero fare alcune considerazioni. Il primo comma dell'articolo 6 dice testualmente: « È vietato ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi, uccelli, rettili, appartenenti alla fauna selvatica ». A questo proposito sono state fatte presenti alcune preoccupazioni che pongono l'esigenza di chiarire la dizione di questo primo comma. L'espressione « detenere o commerciare », infatti, può creare delle preoccupazioni per quanto riguarda la commercializzazione e l'allevamento di determinati animali, quali — ad esempio — i fagiani.

Quindi, secondo me, bisogna chiarire che nella disciplina non rientrano gli animali importati dall'estero non ai fini della caccia o del ripopolamento faunistico.

È il caso, per esempio, di un ristorante che detiene, per servirle ai suoi clienti, delle quaglie non vive importate dall'estero. Se non interveniamo con dei chiarimenti, il detentore di queste quaglie sarà in contrasto con la legge.

9ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

È vero che alla base del disegno di legge esiste tutta la tematica riguardante la protezione della fauna nazionale e la caccia della selvaggina, però la formulazione del primo comma dell'articolo 6 ha creato delle preoccupazioni nelle categorie commerciali che ho ritenuto opportuno portare a conoscenza della Commissione.

Un chiarimento è necessario perchè poi l'articolo 8 del disegno di legge regolamenta l'introduzione dall'estero della selvaggina viva. Quindi, deve essere risolto dal punto di vista della commercializzazione e della detenzione il problema dell'introduzione della selvaggina morta.

M A Z Z O L I . Anch'io mi sono posto il problema e, infatti, ho presentato un emendamento inteso ad aggiungere la parola « italiana » dopo « fauna selvatica ».

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il problema da me sollevato è di carattere generale e deve essere risolto prima della discussione degli emendamenti. Il disegno di legge ha i suoi effetti dal 16 agosto al 31 dicembre. Dopo questo periodo, se si detengono a fini non di caccia alcune specie di animali, si creano dei problemi di natura commerciale che devono essere risolti.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Desidero far rilevare che le disposizioni del primo comma dell'articolo 6 sono espressamente riferite « ai fini della presente legge ». Quindi, è vietata la caccia di alcune specie tranne quelle elencate, tra le quali anche il fagiano. Per tutte queste specie, però, è possibile il commercio.

Il disegno di legge in sostanza si riferisce all'attività venatoria e non a quella commerciale.

M A Z Z O L I . Pur condividendo quanto affermato dal relatore, per rendere ancora più evidente il pensiero ho presentato un emendamento per aggiungere la parola « italiana » alle altre « fauna selvatica ». Questa specificazione tiene conto proprio delle

preoccupazioni che sono state espresse dal rappresentante del Governo.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il secondo comma dell'articolo specifica le specie che possono essere oggetto di caccia e i periodi in cui la caccia può avvenire.

Pongo questa domanda: detenere o commerciare un fagiano nel mese di febbraio quali conseguenze può avere?

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Ripeto nuovamente che il disegno di legge ha i suoi effetti solo per quanto riguarda l'attività venatoria e non quella commerciale.

P R E S I D E N T E . All'articolo 6 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Mazzoli. Ne do lettura:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« È vietato ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi appartenenti alla fauna selvatica italiana ».

Il senatore Mazzoli ha facoltà di illustrare l'emendamento.

M A Z Z O L I . Il mio emendamento tende ad inserire dopo la parola « rettili » anche gli anfibi. All'articolo 2, però, è stato accolto un emendamento presentato dal senatore Zanon e quindi l'espressione « rettili » è caduta. Di conseguenza, ritiro l'emendamento da me presentato.

P R E S I D E N T E . Sempre dal senatore Mazzoli è stato presentato un emendamento al capoverso cinque (specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre) tendente a sopprimere l'alinea « Muflone (*Ovis musimon*) ».

Ancora dal senatore Mazzoli è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il sesto capoverso, il seguente comma: « Le specie del genere rana si possono sempre catturare, fatta eccezione che nei periodi della riproduzione. La cattura

9ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

è invece proibita nei territori montani sopra gli ottocento metri e può essere consentita dalla Regione con apposito regolamento e calendario ».

M A Z Z O L I . Questo emendamento lo ritiro.

P R E S I D E N T E . C'è, infine, del senatore Mazzoli, un emendamento al penultimo comma, tendente ad aggiungere, dopo le parole « Le variazioni in aumento », le altre: « o in diminuzione ».

M A Z Z O L I . Su questo emendamento non insisto, ma mi pare che ci sia qualche altro emendamento.

P R E S I D E N T E . Abbiamo poi un emendamento del senatore Zugno del quale do lettura:

Nell'elenco n. 1 delle specie cacciabili dalla seconda domenica di agosto al 31 dicembre, inserire:

Rigolo (*Oriolus oriolus*);
Averla piccola (*Larius minor*);
Culbianco (*Cenanthe cenanthe*);
Boccafico (*Sylvia borin*);
Balia nera (*Muscicapa ilypolencia*);
Pigliamosche (*Muscicapa striata*).

Trasferire dall'elenco n. 2 dal 16 agosto al 19 marzo a quello dal 16 agosto al 31 dicembre:

Calandro (*Anthus campestris*);
Pispola (*Anthus pratensis*);
Prispolone (*Anthus trivialis*).

Nell'elenco n. 3, al posto delle parole « ultima domenica di febbraio », inserire le altre: « al 28 febbraio ».

Nell'elenco n. 4, sostituire le parole « al 19 marzo » con le altre: « al 31 marzo ».

Aggiungere, poi:

Piovanello (*Calidris ferrugina*);
Gambicchio (*Calidris minuta*);

Pantana (*Tringa nebularia*);
Oca selvatica (*Anser anser*);
Oca granaiola (*Anser arvensis*).

Nell'elenco n. 5, aggiungere:

Peppola (*Fringilla montifringilla*);
Fanello (*Carduelus cannabina*);
Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
Strillozzo (*Emberiza calandra*);
Migliarino di palude (*Emberiza shoe-niclus*);
Zigolo nero (*Emberiza ciclus*);
Zigolo giallo (*Emberiza citrinella*);
Zigolo muciatto (*Emberiza cia*);
Crociere (*Loxia curvirostra*);
Calandra (*Melanocorypha calandra*);
Spioncello (*Anthus spinoletta*);
Passera scopaiola (*Prunella modularis*);
Cutrettola gialla (*Motacilla flavia*);
Ballerina (*Motacilla alba*);
Merlo dal collare (*Turdus torquatus*);
Tordela (*Turdus viscivurus*);
Storno nero (*Sturnus unicolor*);
Colombella (*Columba oenas*).

Collega Zugno, lo vuole illustrare?

Z U G N O . È un elenco di specie che indubbiamente il collega Buccini avrà esaminato. Devo dire subito che diverse di queste specie, però, mi sembrava che nella Sottocommissione fossero state accolte. Naturalmente, non è che abbiamo fatto delle votazioni, ma per diverse di esse — come il calandro, la pispola, il prispolone, il rigo-golo, il frosone, lo spioncello, la tordella, la peppola, che tra l'altro è identica al fringuello e quindi distinguerla diventa anche impossibile, per cui bisogna per forza includerla — si era deciso di inserirle in quell'elenco.

Quindi, pregherei il relatore, anche in relazione agli appunti che mi ricordo sicuramente allora si era preso, di poter considerare quelle specie che avevamo trattato in quel momento, e che un po' tutti eravamo

9ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

d'accordo di inserire nell'elenco, lasciando poi alle Regioni, a seconda anche delle varie stagioni e dei pareri tecnici del Laboratorio di zoologia applicata, stabilire le eventuali limitazioni o sospensioni.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 6 abbiamo una serie di emendamenti dei senatori Artioli, Fermariello ed altri. Ne do lettura.

In tutto l'articolo sostituire le parole: « 16 agosto » con le altre: « seconda domenica di agosto ».

In tutto l'articolo sostituire le parole: « 19 marzo » con quelle: « 31 marzo ».

al 5° e 6° punto sostituire le parole: « seconda domenica di settembre » con le altre: « terza domenica di settembre ».

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Le variazioni in aumento delle specie migratorie cacciabili possono essere disposte con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste su parere della Commissione di cui all'articolo 2 nonchè di quello del laboratorio di zoologia applicato alla caccia di Bologna ».

Volete illustrarli?

ARTIOLI. Si illustrano da soli. Proponiamo che in tutto l'articolo la giornata del 16 agosto venga sostituita con la seconda domenica di agosto. Su questo spostamento abbiamo discusso a non finire. Riteniamo che molta selvaggina non sia matura a quella data ed è questa la ragione per la quale abbiamo proposto l'emendamento.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Ma la seconda domenica di agosto non è la metà del mese?

ARTIOLI. Qualche volta può essere anche il giorno 8, se il 1° è domenica!

PRESIDENTE. Comunque, anche prima del giorno 16.

ARTIOLI. Il secondo emendamento propone di sostituire in tutto l'articolo le parole « 19 marzo » con le altre: « 31 marzo ». Quindi, anche qui uno spostamento. Al quinto e sesto punto chiediamo invece di sostituire le parole « seconda domenica di settembre » con le altre: « terza domenica di settembre », in quanto anche qui vale il discorso che facevo prima a proposito della maturazione della selvaggina. C'è poi tutto il problema della selvaggina stanziale. Per questi motivi, converrebbe, a nostro giudizio, modificare i due punti come da noi proposto.

Infine, al penultimo capoverso si parla delle variazioni in aumento delle specie cacciabili ed è posto in termini secondo i quali il Ministero dell'agricoltura, per aumentare le specie cacciabili, avrebbe bisogno del parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata. Noi invece proponiamo che « le variazioni in aumento delle specie migratorie cacciabili possono essere disposte con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste su parere della Commissione di cui all'articolo 2 nonchè di quello del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ». Quindi, proponiamo un doppio parere, ma non vincolante.

PRESIDENTE. Ci sono poi tre emendamenti del senatore Pacini, dei quali do lettura.

Ai punti 1), 2), del secondo comma sostituire le parole « dal 16 agosto » con le parole: « dall'ultima domenica di agosto ».

Eliminare dall'elenco, di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) le seguenti specie:

Passera mattugia, Passera oltremontana, Calandra, Pispola, Prispolone, Porciglione, Gallinella d'acqua, Piviere dorato, Frullino, Chiurlo, Pittima reale, Pittima minore, Combattente, Pettegola, Totano moro, Francolino di monte, Gallo cedrone, Verdone, Fringuello, Cappellaccia, Tottavilla, Allodola, Cesena, Tordo sassello, Nocciolaia, Corvo, Donnola.

Al penultimo comma dopo le parole « specie cacciabili » aggiungere: « proposte da

9^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

chiunque con esibizione di adeguata documentazione »...

Senatore Pacini, li vuole illustrare?

PACINI. Per quanto riguarda il primo emendamento, vedo che praticamente è identico a quello presentato dal Governo. Tuttavia io ritengo che su questo argomento si possa discutere, e la proposta fatta poc'anzi dal collega Artioli potrebbe anche trovarmi consenziente. Quindi non è che insista su questo emendamento.

Sul secondo emendamento, io ricordo il dibattito che fu fatto in Sottocommissione e sono andato un po' anche a rileggermi l'indagine sulla caccia, che opportunamente la segreteria ha raccolto in un piccolo opuscolo. Ed è per questo che mi ero permesso di fare una serie di indicazioni di specie di selvaggina che dovevano essere ulteriormente protette.

Mi rendo conto che è forse un allargamento eccessivo rispetto a quello che era il progetto Buccini, per cui non è che anche su questo emendamento intenda insistere, anche se mi permetto di fare presente che il comitato per i pareri della Commissione speciale per i problemi ecologici fa un riferimento specifico per quanto riguarda la possibilità delle variazioni in aumento o in diminuzione. E lo leggo, anche perchè forse, pur non insistendo, ripeto, sull'emendamento, dobbiamo valutare questo parere della Commissione ecologica.

Al termine della prima pagina si dice: « Non appare giustificata la disposizione del penultimo comma dell'articolo 6, che ammette la sola possibilità di variazioni in aumento delle specie cacciabili. Dovrebbe essere invece prevista la possibilità anche di variazioni in diminuzione, previo parere di organismi scientifici che non tengano conto solo di interessi venatori, per lo meno in relazione agli stessi motivi che consentono alle norme regionali (articolo 7) di disporre temporanei divieti di caccia a singole specie di selvaggina ».

Quindi, nel preparare questo emendamento avevo tenuto conto di questa indicazione, che mi sembra opportuna, ma che

comunque mi consente di poter dire che sono disposto a ritirarlo, purchè si trovi una formulazione che consenta l'accoglimento del parere della Commissione ecologica, per quanto riguarda le varietà in diminuzione delle specie cacciabili.

L'ultimo emendamento dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. C'è ancora un emendamento, sempre all'articolo 6, del senatore Balbo, del quale do lettura:

Al secondo comma, sostituire le parole: « È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia » con le seguenti: « È fatta eccezione per le seguenti specie oggetto di uccisione, cattura, detenzione o commercio ».

Senatore Balbo, lo vuole illustrare?

BALBO. Il mio emendamento si riferisce ancora alla parola « uccisione ». Non essendo passato l'emendamento all'articolo 3, è inutile questo all'articolo 6. Quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Abbiamo poi due emendamenti del senatore Cassarino, dei quali do lettura:

Al n. 1, « specie cacciabili dal 16 agosto fino al 31 dicembre », aggiungere: « e dal 20 aprile al 5 maggio limitatamente al litorale e non oltre i 500 metri dalla battigia del mare ».

Al n. 4 sostituire « al 19 marzo » con « al 31 marzo ».

Senatore Cassarino, li vuole illustrare?

CASSARINO. Io, i miei emendamenti non li ritiro. Con il primo, propongo di aggiungere « e dal 20 aprile al 5 maggio limitatamente al litorale e non oltre i 500 metri dalla battigia del mare », perchè sono quindici giorni che rappresentano una manifestazione venatoria nel bacino mediterraneo dell'Italia, in quanto l'emigrazione delle tortore dall'Africa investe tutta la zona calabra e campana.

9ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

È evidente un'ingiustizia sociale, perchè la caccia avrebbe luogo di fatto soltanto nell'Italia settentrionale e nell'Italia centrale, cioè in Toscana ed in Emilia. E non è bello che ci siano questi diritti, questi privilegi nei confronti di determinate regioni che possono avere ancora la soddisfazione di sparare. Desidererei che i colleghi meditassero. D'altro canto possiamo ulteriormente ridurre il periodo. Potremmo dire dal venti aprile al primo maggio. È una concessione che non va contro la selvaggina, che non va contro le tortore. Del resto, molte tortore rientrano prima della levata del sole. Così la quaglia. Io insisto perchè i colleghi facciano passare questo tipo di emendamento per poter equilibrare le cose, per non provocare ingiustizie nei confronti di regioni poco favorite. Praticamente, si può sparare solo quanto la tortora va verso l'Africa, a partire dalla seconda domenica di agosto fino al 31 dicembre; mentre non si può sparare quando ritorna dall'Africa.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma ci sono degli impegni internazionali.

C A S S A R I N O. A Malta io so per certo che non vi sono limitazioni del genere. Se si va a Malta in primavera si può sparare. Non so perchè a distanza di novanta chilometri — prima la Sicilia, poi la Calabria — si debba mettere la gente in condizione di essere guardata con sospetto dai carabinieri. Non vedo, poi, come mai gli impegni internazionali non siano riusciti a frenare la emorragia nei confronti della selvaggina settentrionale mentre per quella meridionale si dice che si debbono rispettare questi impegni. Oltretutto laggiù la popolazione vive per lo più in miseria. Ci sono motivi di tradizione in Calabria e in Puglia in merito alle tortore. Poi magari le quaglie e le tortore ritornano in Italia, dai paesi nordici, in frigorifero per essere commercializzate. Io insisto perchè i colleghi facciano passare questo emendamento.

Per quanto poi riguarda l'emendamento al numero 4, dove si dice che determinate spe-

cie sono cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 19 marzo (San Giuseppe), io propongo di dire « dalla seconda domenica di settembre al 31 marzo ». Perchè entrano le marzaiole, mentre noi abbiamo pensato a San Giuseppe come giorno festivo. E non sappiamo che in questi undici giorni che vanno da San Giuseppe al 31 marzo c'è il passo lunare.

Propongo poi un sub-emendamento per fissare all'ultima domenica di agosto, anzichè alla seconda domenica di settembre, l'apertura della caccia alle specie indicate nei punti 3, 4, 5 e 6 del secondo comma. E questo sul piano nazionale, senza cioè far aprire la caccia una settimana prima dalla Sicilia ed una settimana dopo dalla Toscana. Per cui io chiedo di unificare l'apertura della caccia ad un'unica data, preferibilmente l'ultima domenica di agosto o la prima di settembre.

P R E S I D E N T E. Questo è un emendamento, non un sub-emendamento. A questo punto chiedo al relatore di esprimersi circa l'interrogativo posto dal Governo sulla commercializzazione dei prodotti.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Io sono d'accordo innanzi tutto sulla eliminazione della parola « rettili »; e possiamo aggiungere: « appartenenti alla fauna selvatica italiana », così come proposto dal senatore Mazzoli.

P R E S I D E N T E. Bene.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È vero, senatore Buccini, che nell'articolo precedente avevamo prospettato la dizione, al secondo comma: « in stato di naturale libertà » (quindi sarebbero esclusi gli allevamenti); però dovremmo un po' chiarire la cosa.

F E R M A R I E L L O. Perchè dobbiamo prevedere che si debba commercializzare la fauna straniera?

M I N G O Z Z I . A proposito della commercializzazione della selvaggina, vi è un indirizzo che viene qui rispettato e che mi pare debba essere difeso: cioè che non è possibile commerciare a fini alimentari della selvaggina che magari viene allevata a scopo di ripopolamento.

Anche secondo il vecchio testo unico, la starna può essere allevata solo a fini di ripopolamento. Per questo tipo di selvaggina non è ammesso il commercio a fini alimentari. Esclusa naturalmente la quaglia di allevamento, per la quale non è proibito commerciarla morta, mentre è proibito commerciarla viva. Si può quindi salvare la quaglia d'allevamento.

Però io vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla questione più generale del commercio della selvaggina anche dall'estero. Noi qui stiamo conducendo una battaglia per la difesa della selvaggina migratoria; ma succede, magari, che mentre noi cerchiamo di porci delle limitazioni anche per quanto riguarda la selvaggina migratoria, nel frattempo permettiamo che questa stessa selvaggina arrivi impacchettata a decine, centinaia di tonnellate nel nostro paese. Noi dobbiamo fare in maniera che ciò non avvenga.

Sarebbe anche questo un modo per cercare di diminuire la pressione venatoria su tale selvaggina. Quindi il Governo non dovrebbe avere delle preoccupazioni, per cui bisogna insistere che la commercializzazione sia proibita, esclusa la quaglia di allevamento, perchè è un fatto industriale; comunque l'altra selvaggina più in generale non dovrebbe essere commerciata, neanche morta.

Il collega faceva il caso di selvaggina morta che può essere commerciata, detenuta od anche fatta oggetto di cucina nelle trattorie, nei periodi in cui la caccia è vietata: potrebbe esserci un problema eventualmente, oltre a quello accennato dal senatore Mingozi, per le rimanenze. Siccome in questi periodi è consentito il commercio soltanto degli animali cacciabili (questo è il fine del provvedimento), si potrebbe prevedere un periodo di smercio e di detenzione per gli animali rimasti congelati, per esempio. Ma non è un problema generale.

Se prevediamo il commercio, la detenzione eccetera, limitatamente agli animali morti, bisogna approfondire il problema: questi animali quando sono stati uccisi? Se lo sono stati nei periodi di caccia vietata, essi rientrano nel divieto.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il problema degli animali da allevamento, per il ripopolamento e il problema della commercializzazione di selvaggina introdotta da altre nazioni, li ho posti stando a questa dizione (è vero che è ancorata all'articolo 3). Però, se nel mese di febbraio una trattoria dovesse servire uno di questi animali che ha importato, secondo questa dizione, commetterebbe un reato.

M A Z Z O L I . Sto cercando una via d'uscita tra Scilla e Cariddi: siamo fra due problemi che ci costringono a trovare una soluzione. Se dopo le parole « fauna selvatica » si aggiungessero le altre: « fatta eccezione per la selvaggina da allevamento », forse ci si avvicinerebbe alla soluzione delle preoccupazioni insorte.

Oppure quest'altra aggiunta: « fatta eccezione per la selvaggina allevata in cattività anche a scopo alimentare ».

P R E S I D E N T E . E gli allevamenti di cinghiali e di altri animali come li mettiamo? Se mettiamo la dizione « in cattività », sarebbe comprensiva non solo della quaglia, ma anche di altri animali.

M A Z Z O L I . Mi pare che, come Commissione dell'Agricoltura, dobbiamo tener presente che la legge ha un qualche significato anche per il reddito in agricoltura; che la legge non viene fatta soltanto per le situazioni che abbiamo riscontrato con la nostra esperienza ieri e negli scorsi tempi, ma anche per domani e per i tempi futuri. Certo è difficile la previsione. Però mi pare certo che l'allevamento di selvaggina a fini alimentari sarebbe auspicabile, e probabilmente avrà un notevole sviluppo in futuro, perchè offrirà sempre più un reddito, che speriamo che l'agricoltura possa ricavare.

9^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

Per eliminare quegli inconvenienti si potrebbe introdurre un emendamento che faccia intravedere anche la possibilità di selvaggina allevata a fini alimentari, di qualsiasi tipo e genere.

F E R M A R I E L L O. Forse ricordo male l'articolo 6: mi pare che noi stabilimmo, nell'articolo 6 primo comma, che in generale è vietato uccidere qualsiasi animale della fauna selvatica, salvo quello che si dice al secondo comma: « È fatta eccezione per le seguenti specie... »: cioè non si può cacciare la fauna selvatica, salvo (e qui segue un elenco delle specie cacciabili). Ora, rileggendo questo articolo 6, in rapporto all'*animus*, qualche imprecisione ed incongruenza c'è che andrebbe chiarita.

Rileggo il primo comma: « È vietato ai fini della presente legge, uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi, uccelli, rettili appartenenti alla fauna selvatica ». Poi diciamo al secondo comma: « È fatta eccezione per le seguenti specie... ». Anche su questo punto c'è un discorso da approfondire. Cioè, a parte quella cosiddetta selvaggina che viene commercializzata, per quel che riguarda i migratori l'orientamento universale è al massimo della limitazione e del commercio, altrimenti avremo il pericolo di tonnellate di tordi in commercio.

Non possiamo essere così incoerenti, che da un lato portiamo avanti un tipo di discorso, imponendo gravi limitazioni di caccia, sforzandoci di fare una legge equilibrata e saggia; e dall'altro consentiamo che sul nostro territorio avvenga per i migratori un commercio di massa.

Occorrerebbe forse rettificare questo articolo 6, per fare in modo che questo *animus* complessivo venga rispettato.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Sottoponiamo tutto il territorio nazionale ad un regime di caccia controllata, il che significa limitazione di tempo, di modo e di numero delle specie di selvaggina cacciabile, stanziale e migratoria.

Stabilito questo ed affermato il principio per le specie legittimamente cacciabili, nel quadro della caccia controllata il cacciatore potrà liberamente vendere gli animali cacciati: se sono autorizzato a cacciare 30 quaglie, e le uccido, posso andare a venderle. Poi c'è la questione delle specie di allevamento, che bisogna approfondire.

Lo spirito è questo: « Ai fini della presente legge » sta a significare « ai fini dell'attività venatoria ». Signor presidente, su questi due commi potremmo per un momento fare una riflessione. Questi due commi li potremmo riformulare meglio.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non bisogna scaricare sulle Regioni l'interpretazione. Per gli allevamenti delle quaglie, che succede? È vero che non sono allo stato libero; ma la nostra domanda è: che succede?

F E R M A R I E L L O. Il Governo ha posto una giusta questione che va risolta in quello spirito.

P R E S I D E N T E. Benchè io sia contrario ai rinvii, vogliamo accantonare questo articolo 6? Per l'interpretazione che ne segue, per le Regioni potrebbe costituire motivo di confusione. Passiamo al resto. Il primo comma lo accantoniamo? Bene. Allora procediamo con il resto, con il secondo comma. Il Governo ha proposto un emendamento per sostituire, nei punti 1 e 2 del secondo comma, la data del 16 agosto con quella dell'ultima domenica di agosto. Prego l'onorevole Sottosegretario di illustrare l'emendamento.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come ha preannunciato il Presidente, il Governo aveva chiesto di sostituire la data del 16 agosto con quella dell'ultima domenica di agosto, perchè la settimana di ferragosto renderebbe molto difficile la vigilanza sulla fauna, e soprattutto tutelare l'incolumità delle persone. Sappiamo che tutta la popolazione va in ferie nella settimana di ferragosto, quindi non

9ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

si potrebbe adeguatamente garantire il buon esito dell'impatto, in quei giorni, tra cacciatori e villeggianti. All'ultima domenica di agosto le ferie in genere sono già esaurite, e quindi il discorso cambia.

PRESIDENTE. La parola al relatore per la replica alle varie proposte di emendamento.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Una prima considerazione per quanto riguarda l'articolo 6. Abbiamo elaborato questo articolo a livello di Sottocommissione, avvalendoci ripetutamente dell'ausilio del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. Alcuni colleghi hanno avanzato ora delle proposte. Io mi sono fatto carico di chiedere ulteriori chiarimenti al Laboratorio di zoologia. Vorrei chiedere a tal proposito al Gruppo comunista: o crediamo a questo Laboratorio, come organo tecnico, prevedendone magari una ristrutturazione, un potenziamento, o non ci crediamo. Comunque, su queste cose qui non possiamo ritenere se non vincolante il parere del Laboratorio di zoologia applicata, altrimenti rimettiamo in discussione tutto quanto stabilito finora. In vari punti noi abbiamo ritenuto il parere vincolante, perchè trattasi di un parere tecnico. Ad un certo punto, per esempio, bisogna decidere se un animale non compreso in questo elenco possa o meno essere cacciato. Non prevalgono valutazioni di carattere generico, ma di carattere scientifico, tecnico. Come relatore, ripeto, non posso non dire che bisogna quindi tenere fermi i dati fornitici finora.

Abbiamo stabilito la data del 16 agosto perchè l'apertura è limitata soltanto alle quaglie ed alle tortore.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. No, no. Non è limitata soltanto a queste specie.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. È vero che ci possono essere motivi di pericolo per la pubblica incolumità. Ma spostare

la data all'ultima domenica di agosto può significare non trovare più questi animali. Potremmo dire la terza domenica. Le domeniche mi pare che siano quattro o cinque per mese. Però sarei del parere di far rimanere le cose così come stanno. Ritengo che questi elenchi debbano rimanere così come sono stati compilati.

Comunque mi dichiaro favorevole ad eventuali proposte di limitazione delle specie cacciabili, anche se l'articolo 7 già prevede delle forme di limitazioni qualora siano giustificate da motivi di ordine naturalistico e biologico.

Per quanto riguarda l'emendamento Casarino, che si riferisce in particolare alla Sicilia, noi dobbiamo dire che questa legge si riferisce, certo, anche alla Sicilia, se è fatta propria da questa Regione a statuto speciale; altrimenti non vale. Caso mai, per quanto concerne il penultimo capoverso, si può cercare di togliere la parola « in aumento », accogliendo con ciò le preoccupazioni espresse dalla Commissione per l'ecologia.

Il problema per me è quello di ritenere vincolante il parere del Laboratorio di zoologia, altrimenti facciamo venire meno uno dei pilastri del nostro lavoro.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, devo doverosamente sottolineare che nello spirito del provvedimento s'intende conferire una funzione al Laboratorio di zoologia di Bologna, che bisogna aumentare: e ne ripareremo, proprio in relazione alla proposta del collega Buccini, tenuto conto di quello che è stato l'interessamento costante del Laboratorio stesso, che va rispettato, altrimenti non ne usciamo con questo provvedimento. Anche se qualche specie di animali la potremmo cancellare, per il resto non posso non sottolineare le motivazioni esposte dal relatore Buccini.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Avendo accantonato i primi due commi dell'articolo 6, per ciò che riguarda la proposta del senatore

9ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

Mazzoli (sul primo comma), ciò rientra in quel discorso al quale bisogna dare un ulteriore approfondimento.

Per gli altri emendamenti, e cioè la soppressione o l'aggiunta di talune parole, sono d'accordo col relatore Buccini e cioè, avendo la Sottocommissione consultato a lungo il Laboratorio di zoologia di Bologna, eventuali variazioni non ci sentiremmo di farle oggi, non avendo il conforto di un parere tecnico; anche qui successivamente andrà approfondito l'argomento.

Per l'aumento o la diminuzione delle specie cacciabili, sono pure d'accordo col relatore.

Per gli altri emendamenti proposti dai senatori Artioli e altri, di spostare le date, mi riferisco a quanto ha sostenuto il relatore: è meglio lasciare le cose come sono state fatte.

Mantengo il parere del Governo per quanto riguarda il calendario venatorio, salvo una proposta del Presidente, circa la terza domenica di agosto, o dopo il 16 agosto.

Esprimo parere contrario all'emendamento avanzato dal senatore Cassarino: come rappresentante del Governo devo significare che essendo stati assunti impegni in consessi internazionali, li dobbiamo rispettare.

P R E S I D E N T E . Accantonato il primo comma dell'articolo 6, vi è l'altra proposta del relatore di lasciare praticamente intatto il testo elaborato dalla Sottocommissione, salvo, ripeto, qualche particolare che potrebbe essere perfezionato, come per l'ultimo ed il penultimo comma riguardanti le variazioni in aumento delle specie.

Questa è una proposta sulla quale bisogna trovare un accordo.

M I N G O Z Z I . Volevo appunto chiarire che noi concordiamo in linea di massima con l'elaborato dell'articolo 6 che ci presenta la Sottocommissione, in quanto stabilisce un principio che va difeso, che è quello della caccia per specie, cioè quello della caccia nel momento in cui la fauna selvatica è presente ed è matura per essere cacciata.

Anche perchè, giustamente ci faceva rilevare il relatore Buccini, è un istituto tecnico, come il Laboratorio di zoologia applicata di Bologna, che ci fa queste proposte, ci dice che in questi periodi possiamo cacciare queste determinate specie, perchè esse sono mature per poter essere cacciate. Perchè si dice, per esempio, specie cacciabili dal 16 agosto, e non dall'ultima domenica di agosto? O di settembre? Perchè in gran parte del paese quelle specie non ci sono più (poi magari ci vengono restituite in tonnellate, ma catturate in altri paesi e con altri mezzi). Ragion per cui vi è stata recentemente anche una riunione a Ginevra del Comitato internazionale della caccia, di cui fa parte anche un rappresentante del nostro Governo, ove addirittura venne concordato che il periodo di caccia, a livello europeo e mediterraneo, fosse quello dal primo agosto al 31 marzo.

Noi non abbiamo approvato questa proposta, abbiamo detto: seconda domenica di agosto, un giorno festivo che può essere fruito dai cacciatori italiani. E con ciò venivamo anche incontro alle preoccupazioni del Governo o di altri.

Per gli stessi motivi proponiamo che la caccia alla selvaggina stanziale sia ritardata, avvenga non nella seconda domenica di settembre, ma nella terza domenica: in generale nel paese tale tipo di selvaggina non è ancora matura.

La montagna si dà una sua disciplina, per cui fissare la terza domenica di settembre mi pare sia quanto mai opportuno; ciò poi è richiesto anche da una esigenza tecnica e non solleva addirittura problemi nel mondo venatorio.

Con questo principio, evidentemente, non è possibile accogliere l'emendamento del senatore Cassarino, che vuole ripristinare le cacce primaverili, mentre ritengo che sia il relatore che il Governo, anche per questo orientamento di carattere internazionale, dovrebbero riconsiderare il problema del termine finale del periodo di caccia a queste specie, esaminando la possibilità di spostarlo dalla data del 19 marzo per riportarlo, com'era prima, al 31 marzo.

9ª COMMISSIONE

64º RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

CIPOLLA. Io vorrei sapere questo: come è possibile controllare che, aperta la caccia ad una certa specie, il cacciatore non spari anche ad un'altra specie? Se in un dato periodo è autorizzato a cacciare un determinato tipo di selvaggina, come è possibile impedire che, per esempio, spari anche ad una lepre che gli si trovi improvvisamente davanti, ma della quale è vietata la caccia? Se fosse stabilito un periodo unico per la caccia, non ci sarebbe alcun problema; ma dal momento che stabiliamo una differenziazione, dobbiamo farla rispettare. Non si tratta solo di una mia preoccupazione personale, ma è una preoccupazione condivisa dall'associazione «Italia nostra» e da varie altre organizzazioni.

PRESIDENTE. C'è tutta una logica nello schema e nello spirito della legge, che già di per se stessa è una risposta alla sua preoccupazione. Quindi, tutti i casi particolari che non trovano una esplicita soluzione, credo che la potranno trovare nel contesto generale di questo provvedimento; altrimenti avremmo lavorato invano.

FERMARIELLO. Su questa legge noi stiamo discutendo da anni. Si tratta di materia estremamente delicata e complessa, che richiede equilibrio e saggezza, riflessione, serietà e responsabilità.

Per quel che riguarda la domanda posta dal collega Cipolla, devo dire che noi membri di «Italia Nostra», che la pensiamo in certo modo e non come il collega Rossi Doria, nell'articolo 6 abbiamo raggiunto un approdo di altissima civiltà, che si oppone alla prassi ultradecennale finora seguita. Il collega Cipolla viene qui a porre in maniera estemporanea questioni che non appartengono al nostro metodo.

CIPOLLA. Allora la Commissione agricoltura non partecipa a questo dibattito?

FERMARIELLO. Vi partecipa. Noi stiamo tutelando gli interessi dei contadini. Comunque, non posso accettare di essere interrotto perchè voglio finire il mio ragiona-

mento, che è molto semplice: quando affermiamo il concetto di caccia per specie, noi liquidiamo per l'appunto un metodo consumistico, che è durato fino adesso e che ha consentito di ammazzare uccelli i quali non solamente non erano limitati per numero, così come qui stiamo stabilendo, ma erano uccelli spesso non maturi. La caccia per specie è una acquisizione estremamente moderna e civile. Ora noi non possiamo rinunciare ad una posizione attualistica, come quella che stiamo cercando di realizzare, proprio per evitare una linea consumistica, con gli uccelli ammazzati in qualsiasi momento della loro vita, per far piacere a chi segue la tradizione. Qui noi stiamo innovando profondamente.

Quindi, la domanda del collega Cipolla, legittima perchè parte da una sana curiosità, viene a toccare uno dei capisaldi di una concezione attualistica e moderna dell'attività venatoria, che non può più seguire gli indirizzi consumistici seguiti fino adesso, e deve essere fatta per specie nel momento in cui ciascuna specie è matura. Ecco perchè poi negli altri articoli noi prevediamo quelle norme di vigilanza che devono essere viste in armonia con questa nuova concezione della caccia, che noi vogliamo fortemente limitata.

Ora il Senato, che sta facendo un lavoro così responsabile per impedire che si cacci alla vecchia maniera e si cacci invece in modo limitato e compatibile con gli equilibri naturali, non può essere interrotto in questo sforzo così complesso da esplosioni estemporanee. C'è una richiesta che ha una sua validità: si risponda pure alla richiesta; ma bisogna avere anche rispetto per il lavoro che da due anni sta facendo un gruppo di colleghi.

CIPOLLA. Io ho posto una domanda, con molta umiltà. Avendo infatti altri impegni parlamentari, non ho potuto partecipare a tutte le sedute della Commissione ed ho quindi il dovere di chiedere, con assoluta umiltà, informazioni a chi li ha seguiti. Non c'è dubbio che il sistema previsto, come dice Fermariello, è migliore di quello

precedente. Ma la domanda che facevo è una domanda di carattere tecnico: stabilito che non si deve fare la caccia « a tappeto » ma la caccia per specie e in determinati periodi, quali garanzie noi diamo che effettivamente le nuove norme vengano osservate dai cacciatori? Questa domanda io la pongo, con tanta umiltà.

P R E S I D E N T E . Sulla scorta del lavoro compiuto dalla Commissione, faccio presente che è la prima volta che in una legge sulla caccia si tien conto degli interessi dell'agricoltura.

P A C I N I . La domanda che il collega Cipolla, non avendo partecipato a tutti i lavori della Commissione e della Sottocommissione, ha posto con una certa vivacità, è una domanda secondo me legittima; solo che ha il difetto di non tener conto non solo di quello che ha detto il senatore Fermariello poc'anzi, e cioè del fatto che abbiamo introdotto il sistema della caccia per specie, ma anche di un altro aspetto molto significativo, che è quello dell'uso sociale del territorio. Avendo introdotto anche il sistema dell'uso sociale del territorio, se diamo maggiore fiducia in questo senso ai cacciatori, sarà la stessa categoria, che avrà autonomamente l'autogestione di questa attività, ad offrire di conseguenza una maggiore possibilità di controllo sulla caccia.

Noi avevamo pensato che la gestione sociale venisse estesa nella maniera più ampia possibile, ma attualmente questo non si può fare. Ma stabilendo il sistema dell'autogestione, che prevede l'inserimento degli enti locali, delle organizzazioni venatorie, professionistiche e scientifiche (perchè non è che abbiamo pensato solo all'agricoltura: abbiamo pensato anche a tutti coloro che si interessano a questo settore dal punto di vista della difesa della fauna e della natura), noi abbiamo dato anche la possibilità di una crescita della coscienza dei cittadini in relazione alla difesa delle specie di selvaggina. Ci sono le guardie venatorie, le guardie forestali, i carabinieri, la polizia, che possono fare tutta una serie di controlli; ma soprat-

tutto in questa legge viene stabilito un principio estremamente importante e significativo, che riguarda appunto l'autogestione da parte delle forze sociali interessate e degli enti locali, in modo da realizzare un sistema che consente il massimo possibile di controllo in questo settore.

È chiaro che non possiamo pensare di avere con ciò instaurato un sistema che arrivi a colpire completamente anche il bracconaggio, chi va a caccia in una stagione anzichè in un'altra e uccide un uccello piuttosto che un altro. Però, ripeto, abbiamo introdotto una serie di limitazioni e di principi che sono estremamente importanti e significativi, soprattutto perchè diamo alle Regioni e agli enti locali una possibilità di intervento superiore a quella che avevano in passato e tale comunque da rappresentare una grande garanzia, realisticamente abbastanza completa.

Aggiungo soltanto che, siccome anch'io sono stato ieri oggetto di una serie di pressioni che non collimavano con gli emendamenti presentati, ad un certo punto bisogna tener presente che, se stiamo a raccogliere tutte le pressioni che ci vengono dai vari settori, noi non riusciamo più a trovare nella nostra Commissione la sintesi di un lavoro, che in fondo è stato difficile ma abbastanza completo e che è orientato piuttosto bene, anche se successivamente ci saranno ulteriori adeguamenti.

C I P O L L A . La ringrazio della risposta. L'autogestione sarebbe stata molto utile 50 anni fa, quando i cacciatori erano della zona; oggi però ho voluto manifestare la mia perplessità, dato il numero dei cacciatori esistenti nel nostro paese e la rapidità dei mezzi di comunicazione.

Z U G N O . Vorrei prima di tutto ricordare che abbiamo voluto dare un'impostazione su base tecnico-scientifica; ma in modo che successivamente le Regioni possano avere la possibilità di porre proprie limitazioni. Quindi è giusto ciò che ha dichiarato il relatore, e tutti ci siamo trovati d'accordo nell'accettare questo elenco; però ri

9ª COMMISSIONE

64º RESOCONTO STFN. (17 luglio 1975)

cordo anche che, presente il professore Leporati, abbiamo prospettato che alcune specie potevano essere aggiunte all'elenco, ciò che lo stesso professor Leporati accettò in quell'occasione. Quello che desidero fare particolarmente osservare è che tre specie — il calandro, la pispola e il prispolone — sono presenti nell'elenco di quelle cacciabili dal 16 agosto al 19 marzo, mentre dovrebbero essere incluse nell'elenco n. 1. Non so la ragione per l'Istituto di zoologia ha ritenuto di includerle nell'elenco n. 2; ritengo però che invece debbano essere cacciate sino al 31 dicembre.

Ricordo anche che avevamo concordato l'aggiunta di alcune specie tra quelle cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 31 dicembre (la peppola, il frosone, il migliarino di palude, il crociere, la passera scopaiola e altre). Il professor Pirino, studioso notevole, ha affermato che lo *stock* dei migratori non è in diminuzione, ma si mantiene su livelli di equilibrio, e che la pressione venatoria non ha su queste specie un effetto determinante. Penso quindi che possiamo benissimo aggiungere alcune specie, senza che questo provochi gravi danni.

P A C I N I . In sede di Sottocommissione sollevai gli stessi argomenti del senatore Zugno e pregai il senatore Buccini di acquisire informazioni, il che puntualmente ha fatto. Comprendo quindi che l'emendamento che ho ritirato fosse forse eccessivo. Dal momento che il problema è già stato compiutamente valutato in sede di Sottocommissione, per questo aspetto possiamo perciò non modificare il testo.

C A S S A R I N O . Il mio emendamento al punto 1), tendente ad aggiungere al periodo di caccia alla tortora e alla quaglia, già previsto dal 16 agosto al 31 dicembre, un ulteriore periodo dal 20 aprile al 5 maggio limitatamente al litorale e non oltre i 500 metri dalla battigia del mare, è motivato dalla necessità di riparare a una grave ingiustizia nei confronti dei cacciatori meridionali, in particolare della Sicilia, in quanto di fatto

tale caccia è consentita solo in alcune regioni settentrionali. È con amarezza che devo constatare che probabilmente, se la stessa proposta fosse stata avanzata da altre forze politiche, avrebbe trovato migliore accoglienza in sede governativa.

Però sta di fatto che il Meridione d'Italia starà a gridare, a chiedere giustizia, ma nessun orecchio si sturerà per recepire queste richieste del popolo meridionale. So che tutti avete già nell'animo il rigetto di questo emendamento, perchè ritenete che potrebbe portare alla distruzione di tutta la selvaggina migratrice primaverile, ma vi ho detto che molta di questa selvaggina rientra in primavera di notte e quindi, quando ha preso terra, non è più cacciabile, dato che tale possibilità è ammessa limitatamente al litorale e non oltre i 500 metri dalla battigia del mare. Io credo che un aspetto così sociale dovrebbe poter giustificare un atteggiamento favorevole da parte della Commissione nei riguardi del mio emendamento. Perciò insisto su di esso e mi auguro che la sensibilità dei colleghi possa farlo passare.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.*
Il relatore è contrario.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Cassarino, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

C'è poi un emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire la data del 16 agosto con quella dell'ultima domenica di agosto.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dopo aver ascoltato le considerazioni fatte precedentemente dal relatore Buccini e proprio per trovare un punto d'incontro, ribadendo le motivazioni

9^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

per cui si voleva spostare la data del 16 agosto all'ultima domenica di agosto, dichiaro di ritirare l'emendamento in esame, proponendone invece un altro tendente a sostituire alla data del 16 agosto quella del 18 agosto. Così si evitano i due giorni terribili dopo il ferragosto, e ciò per evidenti ragioni di ordine pubblico.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.*
Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto or ora dal rappresentante del Governo e sul quale il relatore si è dichiarato favorevole.

(Non è approvato).

C'è poi l'emendamento del senatore Artioli, che fa riferimento alla seconda domenica di agosto e che corrisponde praticamente a quello testè non approvato. Lo ritira, senatore Artioli?

A R T I O L I. Lo ritiro anche perchè sarebbe precluso.

P R E S I D E N T E. Allora metto ai voti la prima riga del punto 1 nel testo proposto dal relatore, che fissa l'apertura della caccia al 16 agosto.

(È approvata).

Sono quindi preclusi gli emendamenti dei senatori Pacini e Zugno, relativi al problema della data di apertura.

Z U G N O. Propongo un emendamento tendente ad aggiungere al punto 1, tra le specie cacciabili, il calandro, la pispola e il prispolone, spostandole dal punto 2 e limitandone quindi il periodo di caccia dal 16 agosto al 31 dicembre. Le tordine non passano mica dopo il 31 dicembre; e così pure le sguisette.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.*
Sono favorevole.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anch'io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Zugno per spostare dal punto 2 al punto 1 (limitando il periodo di caccia dal 16 agosto al 31 dicembre) le specie cacciabili calandro, pispola e prispolone.

(È approvato).

Passiamo al punto 2).

Rimane da definire il periodo di caccia: se dal 16 agosto al 19 marzo o dal 16 agosto al 31 marzo.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.*
La data finale è stata indicata dal Laboratorio di zoologia.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Gruppo comunista, che prevede lo spostamento al 31 marzo (punto 2).

(Non è approvato).

Metto ai voti tutto il punto 2 con la modifica risultante dal precedente emendamento.

(È approvato).

Passiamo pertanto al punto 3 dell'articolo 6. Mi pare non ci siano difficoltà. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo al punto 4 dell'articolo 6. Lo metto ai voti così com'è nel testo del relatore.

(È approvato).

Rimane così precluso l'emendamento del senatore Cassarino (indicazione della data al 31 marzo) in quanto si è già votato per il 19 marzo. Risultano pure preclusi gli emendamenti proposti a tali punti dal senatore Zugno e dal senatore Pacini, per la parte concernente le modificazioni all'elenco delle specie cacciabili.

9^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1975)

Nei punti 5 e 6 c'è un emendamento proposto dal senatore Artioli per spostare alla terza domenica di settembre l'apertura della caccia. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Al punto 5 c'è un emendamento del senatore Mazzoli per eliminare dall'elenco il mulone.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti i punti 5 e 6 come risultano modificati dagli emendamenti approvati.

(Sono approvati).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dei senatori Zugno e Pacini proposti per gli stessi punti.

Passiamo ora al penultimo comma dell'articolo 6, di cui do nuovamente lettura: « Le variazioni in aumento delle specie cacciabili possono essere disposte con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, su parere della Commissione, di cui all'articolo 2, previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia ».

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Sulla nostra proposta di sopprimere le parole « in aumento » vorrei fare alcune considerazioni. In un primo momento ci eravamo orientati nell'altro senso; avevamo stabilito le specie cacciabili ed i periodi di massima in cui la caccia poteva essere esercitata, dando facoltà alle Regioni di esprimere i propri provvedimenti nei limiti in cui la legge-quadro dava disposizioni. Però, considerando meglio la questione, ho pensato che la facoltà di ridurre eventualmente le specie cacciabili, oltre che competere alle Regioni, può interessare anche la commissione nazionale, sempre con il parere vincolante del Laboratorio, perchè può anche darsi che una specie in futuro si rarefaccia. Pertanto propongo di eliminare le parole « in aumento », per cui le variazioni si intendono in più e in meno.

P R E S I D E N T E . Questo, accogliendo il parere della Commissione ecologica?

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Sì, accogliendo il parere di questa Commissione ecologica. Ed integrando così l'emendamento del Gruppo comunista, che spero sia ritirato.

F E R M A R I E L L O . Bene. Ritiriamo il nostro emendamento.

R O S S I D A N T E . Devo esprimere delle perplessità di ordine pratico: le variazioni, in aumento, sono state sempre un campo specifico di competenza del Ministero, dopo aver consultato la commissione ed il responsabile della zona. Le Regioni possono per proprie considerazioni applicare un loro potere legittimo: quello di diminuire le specie cacciabili previste in questo elenco: ciò può far generare un'impugnativa da parte di un qualunque cacciatore (o gruppo), che può interpretare che le specie cacciabili devono essere sempre quelle previste in questo articolo 6. Quindi per garanzia e per non mettere le Regioni in difficoltà, lascerei proprio le parole: « le variazioni in aumento ».

P R E S I D E N T E . Inserendo la dizione: « Le variazioni delle specie cacciabili di cui al presente articolo », non ci sarebbero dubbi.

F E R M A R I E L L O . Abbiamo fatto un lavoro di massa; abbiamo passato in quest'ultimo comma dell'articolo 6 una dizione che prima era nel primo comma dell'articolo 7, per cui abbiamo stabilito, per quel che riguardava le variazioni in aumento, che fosse competente il Ministero dell'agricoltura, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. Poi davamo alle Regioni la competenza in materia di caccia.

Ora, possiamo anche modificare, però dobbiamo tener presente il quadro che abbiamo costruito.

Quest'articolo 6 mi auguro che la Camera lo modifichi, perchè abbiamo fissato date venatorie che sono assurde.

Z U G N O . Stiamo facendo una legge-quadro, che significa competenza completa alle

Regioni, e alcuni limiti che vengono stabiliti in relazione all'attuale situazione delle specie di selvaggina. Abbiamo però detto: per quanto riguarda le eventuali soppressioni, riduzioni, c'è l'articolo 7 che stabilisce che le Regioni sono responsabili in prima persona di qualunque norma che ritengano di emanare in materia di caccia. Anche la data del calendario venatorio, tutte le Regioni non sono tenute a rispettarla.

Allora abbiamo detto: invece di far intervenire il Parlamento ogni volta, devolviamo la competenza al Ministero dell'agricoltura, con alcuni correttivi.

Non sono del parere di sentire la commissione interregionale, perchè la legge è fatta dallo Stato, con una visione globale. È il Ministero dell'agricoltura che deve decidere, su basi esclusivamente tecniche, sentito quindi il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, in cui saranno sentiti gli interessi delle stesse Regioni. Se per esempio una specie è cacciabile in Sardegna o in Puglia, tutte le altre Regioni potrebbero non condividere questa situazione. Allora, il Ministero vedrà se riterrà opportuno inserire quella specie anche nelle altre Regioni.

P R E S I D E N T E . Abbiamo capito; a questo punto la variazione in diminuzione o in aumento si rimette alle Regioni.

Metto ora ai voti il penultimo comma dell'articolo 6, nel testo formulato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Avverto che la votazione dell'articolo nel suo complesso potrà aver luogo dopo la decisione sui problemi relativi alla prima parte, accantonata.

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. GIULIO GRAZIANI